



REGOLAMENTO

PER IL DIVIETO

DI FUMARE E SVAPARE

Approvato con deliberazione del CdA n. 7 del 06/02/2026

Adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Sommario

0 – Premessa	2
Art. 1 - Finalità e contenuto	2
Art. 2 - Soggetti obbligati	2
Art. 3 - Campo di applicazione e termini del divieto	2
Art. 4 - Cartellonistica di avviso	3
Art. 5 - Vigilanza sull'osservanza del divieto e contestazione di eventuali infrazioni	3
Art. 6 - Sanzioni	3

0 – Premessa

L'esposizione passiva a fumo derivante dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio cancerogeno accertato e si considera fattore di rischio lavorativo qualora sia presente nei luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti ed i preposti devono attuare tutti gli interventi preventivi previsti dalla normativa vigente (effettuazione della valutazione del rischio da fumo passivo quale agente cancerogeno ed adozione delle misure generali di prevenzione primaria) finalizzate all'eliminazione del rischio.

Relativamente all'impiego di sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro la commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (istituita ai sensi dell'art.12 comma 2 del TU 81/08 con decreto direttoriale del 28/09/2011) ha chiarito (con l'interpello nr. 15/2013) che l'uso delle sigarette elettroniche può essere vietato in azienda ovvero consentito solo previa valutazione dei rischi.

La Commissione Europea incaricata di valutare i rischi sanitari emergenti (*Scientific Committee on Health Environmental and Emerging Risks* – SCHEER) ritiene (parere definitivo del 16 aprile 2021) che esistano "forti" elementi di prova del rischio di avvelenamento e lesioni a causa di ustioni ed esplosioni, unitamente a rischi (da basso a moderato) connessi all'esposizione "passiva" del "vapore" emesso dalle sigarette elettroniche.

Art. 1 - Finalità e contenuto

Il presente regolamento predisposto per tutte le strutture aziendali, disciplina il divieto di fumare ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 così come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, tenuto altresì conto che Servizi Sociosanitari Val Seriana, in ragione dei propri compiti istituzionali, deve promuovere la salute delle persone.

Il presente regolamento si applica anche alle sigarette elettroniche, indipendentemente dalla tipologia di succedaneo del tabacco impiegato.

Art. 2 - Soggetti obbligati

Sono obbligati all'osservanza del presente regolamento:

- tutto il personale dipendente;
- gli utenti;
- ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nelle strutture di Servizi Sociosanitari Val Seriana.

Art. 3 - Campo di applicazione e termini del divieto

È fatto divieto di fumare e di "svapare" in tutti i locali delle strutture di Servizi Sociosanitari Val Seriana.

Il divieto è esteso a tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo comprese le sigarette elettroniche.

I dispositivi adibiti alla pratica del fumo e dello "svapo" (*sigarette elettroniche, astucci, caricabatterie, flaconi*) non dovranno essere lasciati in luoghi comuni ovvero alla postazione personale, ma dovranno essere tenuti in borsa, zaino o in qualsiasi altro astuccio contenente effetti personali.

I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione come nel prosieguo specificato, potranno essere chiamati anche a

rispondere di eventuali danni recati all'Ente.

Art. 4 - Cartellonistica di avviso

Nei luoghi di lavoro sono posizionati idonei cartelli riportanti:

- la scritta VIETATO FUMARE – VIETATO SVAPARE;
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare e di svapare;
- l'indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975 e Legge n. 3/2003);
- le sanzioni applicabili;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

I cartelli vengono posti principalmente:

- in prossimità degli accessi esterni all'area aziendale;
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori in corrispondenza degli accessi ai piani;

Art. 5 - Vigilanza sull'osservanza del divieto e contestazione di eventuali infrazioni

Incaricati e responsabili della vigilanza sull'osservanza del divieto e della contestazione di eventuali infrazioni, sono individuati il Direttore/Posizioni organizzative cui tali locali afferiscono.

Art. 6 - Sanzioni

I trasgressori alle disposizioni dell'art. 3 (divieto di fumo), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Avverso il provvedimento, entro e non oltre 30 gg dalla data di emissione del verbale di contestazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire all'Ente, i propri scritti difensivi ed i documenti, chiedendo di essere ascoltato dalla autorità competente.

Il trasgressore ha 60 gg di tempo (dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale di accertamento) per accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta pari a 55,00 (ovvero 110,00 euro in caso di violazione avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambino fino ai 12 anni di età).

I dipendenti che non osservino il divieto (sia di fumare che di svapare) commettono altresì violazione dell'art.20 comma 2 lettera "b" del TU 81/08 per la quale è previsto l'arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro e possono altresì essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.